



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Provincia di Perugia
————— α —————

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

Approvato con delib. c.c. n. 4 del 22 gennaio 2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1** – Oggetto del regolamento
- Art. 2** – Ricorso al mercato elettronico interno
- Art. 3** – Determinazione ed adeguamento dei prezzi
- Art. 4** – Modalità di acquisizione in economia
- Art. 5** – Programma delle acquisizioni
- Art. 6** – Responsabile del procedimento
- Art. 7** – Determinazione a contrattare per le acquisizioni in economia

TITOLO II – FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 8** – Individuazione dei beni acquisibili in economia
- Art. 9** – Individuazione dei servizi acquisibili in economia
- Art. 10** – Limiti di importo
- Art. 11** – Affidamento diretto
- Art. 12** – Affidamento mediante cottimo fiduciario
- Art. 13** – Casi particolari
- Art. 14** – Disposizioni speciali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

TITOLO III – LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 15** – Tipologia di lavori eseguibili in economia
- Art. 16** – Limiti di importo
- Art. 17** – Modalità di affidamento
- Art. 18** – Lavori di urgenza e di somma urgenza
- Art. 19** – Perizia suppletiva per maggiori spese

TITOLO IV – PROCEDURA DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 20** – Scelta dell'affidatario
- Art. 21** – Garanzie
- Art. 22** – Forma del cottimo fiduciario
- Art. 23** – Esecuzione e verifica delle prestazioni
- Art. 24** – Adeguamento limiti di importo e rinvio
- Art. 25** – Entrata in vigore – abrogazioni - pubblicità

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito nominato Codice e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito nominato Regolamento di attuazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, assicurando il risparmio e l'ottimizzazione delle risorse dell'ente, nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Il ricorso alle procedure in economia, da effettuarsi comunque nelle forme previste dal presente regolamento, deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare di cui al successivo art. 7.

4. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nel catalogo elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip.

5. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012 n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94, per gli acquisti di beni e servizi, il Comune è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2

Ricorso al mercato elettronico interno

1. Per le procedure degli acquisti, compresi quelli in economia, la Giunta comunale può altresì determinare di istituire il Mercato Elettronico Interno ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

Art. 3

Determinazione ed adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle Convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici M.E.P.A ovvero tramite indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, da realizzare mediante richieste di preventivi, da presentare in forma analitica, con indicazione dei prezzi di beni, servizi e mano d'opera e che dovranno essere ufficialmente acquisiti al protocollo comunale.

2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 4

Modalità di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) procedura di cottimo fiduciario.
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purchè in possesso dei necessari requisiti.
4. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio avente carattere unitario, in una pluralità di lavori, forniture o servizi allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 5

Programmazione delle acquisizioni

1. L'Amministrazione dispone una programmazione delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La programmazione:

- per i lavori in economia avviene mediante l'inserimento degli interventi previsti nel Bilancio di previsione annuale e, ove previsto, nel programma triennale delle opere pubbliche;
- per i servizi e le forniture in economia avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.

Gli stanziamenti per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, vengono indicati nel PEG e distribuiti per Centri di Responsabilità.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Il ricorso all'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile di Area competente, nella quale è indicato, per ogni singolo intervento da eseguirsi, il Responsabile del procedimento.
2. Qualora non sia indicato nella determinazione di cui al precedente comma 1 o in altro atto dell'Amministrazione comunale, un responsabile del procedimento, tale figura coincide con il Responsabile di Area.
3. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dal Regolamento di attuazione ed in particolare cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure. Lo stesso svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (per le forniture ed i servizi), ai fini della verifica del regolare andamento dell'esecuzione dello stesso o di Direttore dei lavori, quando tali funzioni non siano attribuite a soggetto diverso in base a scelta dell'Amministrazione o in applicazione della distinzione dei ruoli prevista dalla normativa vigente.

Art. 7

Determinazione a contrattare per le acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di cui al presente regolamento sono procedute dalla determinazione a contrattare .

2. La determinazione a contrattare deve contenere:

- a) Il fine che il contratto intende perseguire,
- b) gli elementi essenziali, l'oggetto del contratto e la sua forma,
- c) le modalità di scelta del contraente e le clausole ritenute essenziali,
- d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente.

La determinazione deve altresì contenere:

- il finanziamento della spesa,
- l'indicazione del Responsabile del procedimento,
- nel caso di acquisti di beni e servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza ed all'adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A, sussistendo l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto dalla stessa messi a disposizione;
- nel caso di acquisti di servizi, l'avvenuta verifica dell'esistenza dei rischi da interferenze con eventuale redazione del DUVRI;

3. La determinazione deve essere congruamente motivata, con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.

4. Con la determinazione a contrattare, di norma, si procede all'approvazione dello schema di lettera invito

5. Si può prescindere dall'adozione della determinazione a contrattare nel caso di affidamento diretto relativo a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00. In tale caso è sufficiente l'adozione della determinazione di affidamento contenente l'impegno di spesa definitivo, nonchè gli elementi indicati al precedente comma 2.

6. Per quanto concerne l'affidamento di lavori pubblici la determinazione a contrattare deve contenere generalmente gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara e della validazione.

TITOLO II FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 8

Individuazione dei beni acquisibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, entro i limiti di importo stabiliti al successivo art. 10, le forniture di beni per Uffici e Servizi comunali o comunque a carico del Comune, relative a:

- a) acquisto di carta, stampati, registri, materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambi d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;
- c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri beni o materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- d) macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;
- e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo;

- f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, materiale ed attrezzatura per il servizio postale e altri valori bollati;
- h) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune;
- i) bandiere, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- l) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- m) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, nonché attrezzature per gli uffici, strutture e servizi comunali e per gli edifici scolastici;
- n) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili;
- o) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;
- p) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;
- q) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- r) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- s) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
- t) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- u) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
- v) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- z) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;
- aa) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- bb) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- cc) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
- dd) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- ee) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ff) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
- gg) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- hh) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;

ii) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
ll) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;

mm) attrezzature didattiche per l'Asilo Nido, le scuole materne, elementari e medie;
nn) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

oo) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

pp) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;

qq) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9 o all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 15.

3. Si richiama quanto riportato dall' art. 1, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, sull'obbligatorietà dell'approvvigionamento attraverso le convenzioni messe a disposizione da CONSIP o da altre centrali di committenza per le categorie merceologiche ivi indicate e sugli obblighi da rispettare in caso di ricorso, per le predette categorie merceologiche, ad affidamenti tramite procedure ordinarie.

Art. 9

Individuazione dei servizi acquisibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, per importi inferiori ai limiti di cui al successivo art. 10, le prestazioni di servizi a favore del Comune o comunque a carico del Comune, relativi a:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mobili, suppellettili, elettrodomestici, macchine, mezzi e impianti per gli uffici e servizi comunali;

b) servizi di trasloco e di trasporto di qualunque genere, anche di persone e scolastico, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

c) servizi di telecomunicazione;

d) servizi assicurativi, compreso il servizio di brokeraggio assicurativo, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, servizi di consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, e riscossione di entrate;

h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

i) servizi di consulenza gestionale e affini compresi la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico e servizi di outsourcing e affini di qualunque genere;

j) servizi per la promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche e sportive, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi nonché l'elaborazione di banche dati con stampa e spedizione di informative a terzi;

k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari nonché servizi di pulizia di biancheria e vestiario;

l) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, registrazione, deregistrazione e trascrizione;

m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, gestione impianti di depurazione e asporto rifiuti in genere e problematiche connesse con la tutela dell'ambiente, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

o) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi e servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto o analoghi;

p) servizi sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile, tutela e prevenzione del disagio di determinate categorie di soggetti (soggiorni climatici, assistenza per minori, ecc.);

q) servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

r) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

s) servizi relativi all'istruzione e all'attività didattica compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

t) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

u) servizi ricreativi, culturali e sportivi e di intrattenimento (spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni o cerimonie, anche istituzionali o di rappresentanza, partecipazione a gemellaggi, missioni di amministratori, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

v) servizi cimiteriali con oneri a carico del Comune;

w) servizi di noleggio di qualunque genere;

x) servizi per locazioni di immobili o comunque relativi o accessori ad operazioni contrattuali di cui l'Ente sia parte;

y) servizi per la gestione del verde pubblico;

z) servizi per la gestione dell'illuminazione pubblica comunale;

aa) servizi per la gestione delle opere stradali, manufatti e infrastrutture, servizi per la gestione della segnaletica stradale e della sicurezza del traffico in generale;

- aa) servizi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- bb) manutenzione e riparazione di impianti semaforici;
- cc) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile;
- dd) manutenzione e riparazione di armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti del Corpo di Polizia Municipale;
- ee) assistenza medica durante le manifestazioni promosse o coordinate dal Comune;
- ff) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;
- gg) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (cosiddetto lavoro interinale) o comunque forme flessibili di reclutamento di risorse umane;
- hh) servizi di qualsiasi genere per la Protezione civile comunale o comunque ritenuti indispensabili per soggetti bisognosi o per Associazioni senza fini di lucro.
- ii) servizi tecnici di cui all'art. 11 alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 8 o all'esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 15.

3. Si richiama quanto riportato dall' art. 1, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, sull'obbligatorietà dell'approvvigionamento attraverso le convenzioni messe a disposizione da CONSIP o da altre centrali di committenza per le categorie merceologiche ivi indicate e sugli obblighi da rispettare in caso di ricorso, per le predette categorie merceologiche, ad affidamenti tramite procedure ordinarie.

Art. 10

Limiti di importo

1. Il ricorso all'esecuzione in economia di forniture e servizi è ammesso per importi inferiori alla soglia dei contratti pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, stabilita periodicamente dalla normativa.

Art. 11

Affidamento diretto

1. Per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto con provvedimento motivato del Responsabile di cui all'art. 6.

2. Resta peraltro impregiudicata la facoltà:

a) di procedere all'affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'amministrazione. L'indagine di mercato deve essere realizzata mediante richieste di preventivi, da presentare in forma analitica, con indicazione dei prezzi di beni, servizi e mano d'opera e che dovranno essere ufficialmente acquisiti al protocollo comunale.

b) procedere all'affidamento con la procedura di cui al successivo articolo in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica o in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato nella determinazione a contrattare.

Art. 12

Affidamento mediante cottimo fiduciario

1. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino alla soglia di cui al precedente art.10, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene assicurando risparmio ed ottimizzazione delle risorse dell'ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice, previa consultazione, tramite lettera invito, di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

- a) sulla base di indagini di mercato;
- b) tramite elenchi di operatori economici.

2. Le indagini di mercato, finalizzate ad acquisire informazioni sui soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'Amministrazione, possono essere realizzate:

a) mediante pubblicazione di avvisi sul profilo del committente (sito internet dell'Amministrazione), per un periodo ritenuto congruo, di norma non inferiore a 7 giorni.

L'avviso deve indicare i requisiti di qualificazione richiesti in capo agli operatori economici, gli elementi essenziali relativi alle forniture e/o ai servizi da affidare e può riguardare uno o più settori merceologici;

b) con altre modalità individuate di volta in volta dal Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1.

3. L'Amministrazione può predisporre, sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente (sito internet dell'Amministrazione), uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di cui al precedente comma 2. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4. Nel caso in cui il numero degli operatori economici, individuati con le modalità di cui ai precedenti commi 3 o 4, sia inferiore a cinque o nel caso in cui sia comunque ritenuto opportuno, possono essere invitati a presentare offerta anche altri operatori economici, individuati con altri mezzi, purché in possesso dei requisiti di qualificazione necessari, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento.

Nel caso opposto, in cui il numero degli operatori economici possa essere ritenuto eccessivo o sproporzionato rispetto all'affidamento di cui trattasi, l'individuazione dei cinque o più operatori economici da invitare a presentare offerta può essere effettuata con modalità individuate di volta in volta dal Responsabile del procedimento (ad esempio sorteggio, selezione basata su ulteriori requisiti di capacità tecnicoprofessionale, ecc.) e rese note agli operatori economici negli avvisi.

5. Gli operatori economici individuati vengono contemporaneamente invitati a presentare offerta, con lettera invito, eventualmente accompagnata da un disciplinare di affidamento, contenenti di norma:

- a) l'oggetto della prestazione con le relative caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato;
- b) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

d) il termine di presentazione delle offerte, che deve tenere conto della complessità della prestazione oggetto di affidamento e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e che, di norma, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera invito;

e) data, ora e luogo di apertura delle offerte;

f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

h) il criterio di aggiudicazione prescelto;

i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) la clausola che preveda di non procedere all'affidamento ove le offerte non siano ritenute convenienti o idonee e l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'affidamento nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

m) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento di attuazione;

n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; laddove necessario deve essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (cd. D.U.V.R.I.) e devono essere indicati i relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

o) l'indicazione dei termini di pagamento;

p) i requisiti di qualificazione richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti stessi, corredata dal relativo modello;

q) l'obbligo per l'offerente di indicare le eventuali prestazioni che intende sub affidare a terzi;

r) il nominativo del Responsabile del procedimento;

s) l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni Consip o il rinnovo di convenzioni scadute;

t) quant'altro richiesto da specifiche disposizioni vigenti all'atto dell'indizione della procedura (ad esempio l'indicazione del Codice Identificativo Gara, dell'eventuale contributo per la procedura selettiva previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ecc.).

7. La lettera invito può essere inoltrata tramite raccomandata A.R., fax, posta elettronica certificata. Le offerte sono presentate secondo le modalità previste nella lettera invito, idonee comunque a garantirne la segretezza.

Art. 13

Casi particolari

1. Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia è consentito, inoltre, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 14

Disposizioni speciali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di supporto tecnico-amministrativo, di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice, sono affidati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel Regolamento di attuazione.

2. Per i predetti incarichi è consentito l'affidamento diretto quando il corrispettivo complessivo stimato dell'incarico sia inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa.

TITOLO III LAVORI IN ECONOMIA

Art. 15

Tipologia di lavori eseguibili in economia

1. A maggior specificità di quanto previsto all'articolo 125, comma 6 del Codice, che prevede che *“I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.”

di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:

1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

2) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;

3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

4) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

- 6) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni, di fabbricati o parti di essi e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
- 7) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali o di terzi in uso all'Ente;
- 8) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- 9) manutenzione e riparazione di parchi, giardini, aree verdi, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano;
- 10) potatura, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
- 11) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- 12) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;
- 13) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- 14) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzamenti di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- 15) rappezzamenti e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- 16) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, demaniali e patrimoniali, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, compresa l'installazione di impianti;
- 17) lavori di manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, la distribuzione di energia, le telecomunicazioni ecc. di competenza comunale.

Art. 16

Limiti di importo

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, IVA esclusa.
2. Qualora si faccia ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, l'importo dei lavori non può essere superiore a 200.000 euro, IVA esclusa.

Art. 17

Modalità di affidamento

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto. Resta ferma la facoltà di procedere all'acquisizione di preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato mediante richieste di preventivi, da presentare in forma analitica, con indicazione di tutti i prezzi riguardanti l'opera da realizzare ed evidenziando il costo della mano d'opera. I preventivi dovranno essere ufficialmente acquisiti al protocollo comunale.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino al limite di importo di cui al precedente art. 16, c. 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice,

previa consultazione, tramite lettera invito, di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

- a) sulla base di indagini di mercato;
- b) tramite elenchi di operatori economici.

3. Ai fini procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 12.
4. Le offerte sono presentate secondo le modalità previste nella lettera invito e negli atti di gara.

Art. 18

Lavori di urgenza e di somma urgenza

1. I lavori in economia di urgenza e di somma urgenza sono disciplinati secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 175 e 176 del Regolamento di attuazione.

Art. 19

Perizia suppletiva per maggiori spese

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, trova applicazione l'art. 177 del D.P.R. 207/2010. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di Euro 200.000,00.

TITOLO IV

PROCEDURE DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

Scelta dell'affidatario

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'individuazione della migliore offerta avviene, secondo quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri di aggiudicazione disciplinati dagli artt. 82 e 83 del Codice:

- a) prezzo più basso;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di criteri ed elementi ponderali preventivamente definiti nella stessa lettera invito.

3. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Servizio competente, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni.

4. Laddove la scelta avvenga col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del servizio competente provvederà a nominare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, apposita commissione giudicatrice. In tal caso si applica l'art. 84 del Codice, nonché l'art. 120 (per i lavori) e l'art. 282 (per forniture e servizi) del Regolamento di attuazione, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

5. Le operazioni di ammissione degli operatori economici alla procedura selettiva sono svolte in seduta pubblica. Laddove sia prevista la presentazione di offerta tecnica, l'apertura delle buste

contenenti la parte tecnico-qualitativa delle offerte avviene in seduta pubblica e, dopo la verifica della completezza della documentazione, si procede alla valutazione delle stesse in seduta riservata.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche si svolge in seduta pubblica.

6. L'Amministrazione può procedere alla valutazione di congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

7. Delle operazioni di ammissione e di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, che viene approvato mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente con la quale si procede all'affidamento e viene assunto il relativo impegno di spesa.

8. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria dichiarati dall'operatore economico affidatario.

9. L'esito degli affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'Amministrazione) ed è comunicato agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura selettiva.

10. I Servizi competenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, dei dati inerenti i contratti pubblici, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità definite dallo stesso Osservatorio.

Art. 21 Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Art. 22 Forma del contratto di cottimo fiduciario

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato:

- con scrittura privata;
- mediante scambio di lettere secondo gli usi del commercio, per importi non particolarmente rilevanti, quando la tipologia del rapporto e la natura della prestazione lo consentano;

2. Negli affidamenti di forniture e servizi il contratto di cottimo riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito, di cui al precedente art. 12, comma 5. Al contratto devono essere allegati il D.U.V.R.I., ove redatto, nonché la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, commi 3 e 3-bis, della L. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.

3. Negli affidamenti di lavori l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;

- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 23

Esecuzione e verifica delle prestazioni

1. L'esecuzione delle prestazioni, compresa la consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Per forniture e servizi eseguiti in economia, i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento (se diverso), della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. Entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della fornitura o del servizio, deve essere emessa attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento (se diverso). L'attestazione, da conservare agli atti, riporta, ai sensi dell'art. 325 del Regolamento di attuazione:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prescrizioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

La fattura dovrà essere emessa successivamente all'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Per importi contrattuali inferiori a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, l'attestazione di regolare esecuzione può essere sostituita con l'apposizione del visto del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione sulle fatture di spesa oppure con la liquidazione delle stesse da parte del Responsabile del Servizio competente, quando lo stesso svolga anche le funzioni di Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.

4. Per i lavori eseguiti in economia devono essere rispettati gli obblighi di contabilità di cui al Regolamento di attuazione. Come disposto all'art. 210 dello stesso, per lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto apposto dal Direttore dei lavori sulle fatture di saldo, sostituisce il certificato di regolare esecuzione.

Art. 24

Adeguamento limiti di importo e rinvio

1. I limiti di importo previsti nel presente regolamento, ivi comprese le soglie fissate per l'affidamento diretto, devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di norme che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125, dall'articolo 91 e dall'articolo 28, c. 1, lett. b), del Codice.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Codice Civile nonché nelle altre disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 25

Entrata in vigore – Abrogazioni – Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il regolamento comunale per lavori in economia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 120 del 30 dicembre 1997,
- il regolamento comunale per l'aggiudicazione di pubbliche forniture, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 121 del 30 dicembre 1997.

3. Sono inoltre abrogate le ulteriori norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

4. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è pubblicata sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico.
